



Città di Lecco

Regolamento attività funebri e cimiteriali

(Cat. 1.4 Fasc. 1/2025)

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. [•] del [•]

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.	3
Articolo 2 – Competenze.....	3
Articolo 3 – Ruoli e competenze in materia cimiteriale.	3
Articolo 4 – Onerosità delle attività cimiteriali.....	3
TITOLO II - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E ATTIVITA' E SERVIZI FUNEBRI	4
Capo I - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO.....	4
Articolo 5 – Adempimenti conseguenti al decesso.	4
Articolo 6 – Regolazione delle decisioni successive all'evento morte.	4
Articolo 7 – Attività funebre.	5
Articolo 8 – Forme di riconoscenza nei confronti del defunto	5
Capo II - CIMITERI CITTADINI	5
Articolo 9 – Disciplina delle aree e dei manufatti cimiteriali.	5
Articolo 10 – I cimiteri cittadini.....	6
Capo III – TUMULAZIONE – INUMAZIONE – ESUMAZIONE – ESTUMULAZIONE - CREMAZIONE. 6	
Articolo 11 – Diritto alla sepoltura e criteri di individuazione dei cimiteri cittadini	6
Articolo 12 - Elementi identificativi del sepolcro.	7
Articolo 13 – Tipologie di sepoltura.	7
Articolo 14 – Inumazione.....	8
Articolo 15 – Tumulazione in cappella di famiglia	8
Articolo 16 – Tumulazione in tomba ipogea	8
Articolo 17 – Tumulazione in colombari stagni	9
Articolo 18 – Tumulazione in colombari aerati.....	9
Articolo 19 – Tumulazione in cellette ossario e cellette cinerarie.....	10
Articolo 20 – Tumulazione provvisoria	10
Articolo 21 - Esumazioni ed estumulazioni.	10
Articolo 22 – Cremazione.....	12
Articolo 23 – Traslazione.....	12
Articolo 24 – Soggetti legittimati a richiedere i servizi cimiteriali.	12
Capo IV – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI CIMITERIALI	12
Articolo 25 – Soggetti legittimati a richiedere il rilascio delle concessioni	12
Articolo 26 – Diritto alla sepoltura (<i>ius sepulcri</i>) e altri diritti inerenti al sepolcro	12
Articolo 27 – Elementi costitutivi delle concessioni	13
Articolo 28 – Obblighi del concessionario e degli eredi	13
Articolo 29 – Nuovi ingressi.....	14
Articolo 30 – Concessioni ultra novantanovenali e perpetue.....	14
Articolo 31 - Estinzione delle concessioni.	14
Articolo 32 - Decadenza o revoca delle concessioni.	14
Articolo 33 – Rientro in possesso di aree e manufatti e modalità di riassegnazione.....	15

Articolo 34 - Immemoriale.	15
TITOLO III – DISCIPLINA DELL'ACCESSO E DELLE ATTIVITA' NEI CIMITERI	15
Articolo 35 - Orari di apertura dei cimiteri.	15
Articolo 36 - Circolazione pedonale e veicolare.	15
Articolo 37 - Regole comportamentali da osservarsi nei cimiteri.	16
Articolo 38 – Fiori - Piante – Ornamenti.	16
Articolo 39 – Autorizzazione ad operare nei cimiteri.	17
Articolo 40 – Lavori nei cimiteri.	17
TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE	18
Articolo 41 - Sanzioni amministrative.	18
Articolo 42 - Norme transitorie e finali.	18

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento ha ad oggetto il complesso delle norme dirette a disciplinare gli atti, le attività ed i servizi connessi alla morte di una persona nel rispetto delle norme vigenti e nell'ambito della propria autonomia, tenendo conto delle condizioni ed esigenze locali e delle diverse sensibilità religiose e culturali del singolo cittadino.
2. Il Comune promuove l'uso razionale degli spazi sepolcrali secondo le direttive del Piano Regolatore Cimiteriale e dei criteri per le assegnazioni.

Articolo 2 – Competenze.

1. Il Comune esercita le funzioni di regolazione, controllo e vigilanza delle attività funebri e gestisce le attività cimiteriali secondo le disposizioni normative vigenti in materia, disciplinandone gli aspetti organizzativi e le relative modalità di esecuzione.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge in materia di Stato Civile e di Polizia Mortuaria, avvalendosi della struttura amministrativa e tecnica di cui il Comune dispone, secondo la ripartizione di competenze definita negli atti di organizzazione adottati dall'Ente.
3. Le attività funebri sono quelle che attengono alle fasi successive alla morte di una persona sino alla sua sepoltura.
4. Le attività cimiteriali hanno ad oggetto i servizi relativi alla sepoltura, incluso il servizio di lampade votive, e la gestione dei cimiteri, delle rispettive aree e manufatti.
5. Il Comune assicura la custodia dei cimiteri, quali beni demaniali ad uso ordinario collettivo. L'obbligo di custodia è strettamente connesso all'esercizio dell'attività di polizia mortuaria.

Articolo 3 – Ruoli e competenze in materia cimiteriale.

1. La definizione dei ruoli e delle competenze in materia cimiteriale è demandata agli atti in materia di organizzazione adottati dal Comune di Lecco. Tali atti dovranno individuare e disciplinare le modalità di svolgimento delle seguenti attività:
 - amministrative, organizzative e gestionali: cui competerà la predisposizione degli atti/adempimenti finalizzati alla gestione ed alla cura dei cimiteri, garantire il corretto funzionamento, la vigilanza ed il necessario decoro dei medesimi, nonché gli atti regolativi il diritto di sepoltura, ivi comprese le concessioni/autorizzazioni, nonché degli atti e delle attività di regolazione, controllo e vigilanza delle attività funebri;
 - tecnica manutentiva e progettuale: cui competerà la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri ivi comprese la pulizia e la gestione del verde nei pressi dei cimiteri, così come la progettazione e la realizzazione dei cimiteri;
 - edilizia cimiteriale: cui competerà la regolazione e il controllo in materia di edificazione/modificazione di manufatti cimiteriali;
 - pianificazione cimiteriale: cui competerà la redazione, l'aggiornamento e la vigilanza nell'applicazione del Piano Regolatore Cimiteriale.

Articolo 4 – Onerosità delle attività cimiteriali.

1. Le attività cimiteriali sono soggette al pagamento delle tariffe e, laddove previsto, dei diritti di segreteria, specificatamente previsti negli atti adottati dall'Ente che dispongono in detta materia, fatti salvi i casi di esenzione specificatamente previsti.
2. Nel caso di documentata indigenza del defunto e, alternativamente, famiglia in stato di bisogno o disinteresse o assenza da parte dei soggetti obbligati ai sensi dell'art.433 C.C.,

- il Comune provvederà a sostenere i costi dei servizi cimiteriali. Lo stato di indigenza è dichiarato dai servizi sociali del Comune.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Comune provvederà con inumazione in campo comune o cremazione, sussistendone i relativi presupposti, con alternativamente, fatto salvo il rispetto della volontà del defunto, conferimento delle ceneri nel cinerario comune, affidamento delle ceneri in abitazione o dispersione delle ceneri.
 4. Nei soli casi di cui al precedente comma, il Comune sostiene gli eventuali costi del trasporto, laddove necessario a rispettare la volontà del defunto.
 5. I costi dei servizi cimiteriali laddove sostenuti dal Comune a causa del disinteresse dei familiari o in assenza dei presupposti di cui al secondo comma, dovranno essere rimborsati all'Ente, fatta salva l'ipotesi di rinuncia all'eredità.
 6. Ai fini del presente regolamento:
 - per disinteresse si intende l'assenza da parte dei familiari del defunto univoca e non contraddetta di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura entro:
 - a) sette giorni dal decesso nel caso di cadavere;
 - b) sette giorni dalla cremazione nel caso di cadavere;
 - c) due mesi dall'esumazione o estumulazione ordinaria di resti ossei e/o ceneri.
 - per familiari del defunto ai fini dell'applicazione del presente articolo nonché delle altre disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento al disinteresse dei familiari si intendono il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali, con estensione agli affini, fino al sesto grado
 - per indigente si intende il defunto che in vita risultava in carico ai servizi sociali territoriali con interventi economici ad integrazione del reddito.
 - per famiglia in stato di bisogno si intende la famiglia i cui componenti hanno presentato una attestazione ISEE di valore inferiore alla soglia ISEE stabilita annualmente con deliberazione di Giunta Comunale;
 - per convivente si intende la persona inserita nello stato di famiglia anagrafico del defunto al momento del decesso, in ragione dell'esistenza di soli vincoli affettivi e, quindi, non legata al defunto da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione e tutela.

TITOLO II - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E ATTIVITA' E SERVIZI FUNEBRI

Capo I - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

Articolo 5 – Adempimenti conseguenti al decesso.

1. Di ogni decesso avvenuto nel territorio comunale deve essere presentata la dichiarazione o avviso di morte secondo quanto disposto dalla speciale disciplina vigente in materia.
2. Per tutto quanto attiene le attività e gli adempimenti successivi al decesso, quali il periodo di osservazione, il trasporto del cadavere e della salma e le attività che attengono il cadavere si rimanda a quanto disposto dalla disciplina legislativa e normativa vigente in materia.

Articolo 6 – Regolazione delle decisioni successive all'evento morte.

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, in tutto ciò che attiene le decisioni relative agli eventi successivi alla morte, ha prevalenza la volontà del defunto, espressa nelle forme di legge, laddove designato, anche dal convivente di fatto.
2. In mancanza di una disposizione del defunto, in relazione agli aspetti di cui al precedente comma, sono i familiari ad assumere ogni decisione, secondo il seguente ordine: coniuge/unito civilmente, figli, genitori.

3. In mancanza dei soggetti di cui al precedente comma, saranno chiamati ad esprimersi i parenti fino al sesto grado, o in loro assenza, gli affini diversi dal coniuge/unito civilmente fino al sesto grado. Le dichiarazioni rese da soggetti non legati al defunto da rapporto parentale saranno oggetto di valutazione da parte degli uffici cimiteriali.
4. Chi esercita la funzione prevista dai precedenti commi è tenuto a dichiarare di agire in nome, per conto di tutti gli altri eventuali aventi titolo, sia presentandosi personalmente presso i competenti uffici comunali sia delegando a ciò, con apposito atto scritto, un'impresa di onoranze funebri. In caso di pluralità di soggetti, le decisioni di cui al primo comma sono prese dalla maggioranza degli aventi diritto.
5. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue, limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o fino alla pronuncia di sentenza definitiva dell'Autorità Giudiziaria. In attesa delle relative decisioni il cadavere viene conservato provvisoriamente nelle strutture adibite a questo scopo con spese a carico degli interessati.

Articolo 7 – Attività funebre.

1. L'attività funebre nel Comune di Lecco è disciplinata dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.
2. Il corteo funebre e lo svolgimento dei funerali sono regolati dalle direttive dettate in materia dagli uffici comunali a ciò preposti e puntualmente declinati nelle previste autorizzazioni.
3. Nei predetti atti verranno indicati gli orari, le modalità di definizione dei percorsi e di svolgimento dei cortei, gli obblighi posti in capo alle imprese funebri, nonché tutto quanto necessario a garantire il decoro e la sicurezza dell'attività funebre.
4. L'organizzazione del funerale è una libera scelta dell'interessato; ogni azione messa in atto da chiunque per orientare o condizionare tale scelta è illegittima ed è soggetta alle previste sanzioni di legge e regolamento.
5. Il disbrigo delle pratiche relative all'attività funebre, presso gli uffici comunali, può essere svolto da uno dei congiunti, da persona convivente con il defunto, da persona informata del decesso o da impresa di onoranze funebri munita di regolare delega. Chiunque richieda un servizio funebre si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso degli aventi titolo a disporre del defunto.
6. E' vietata ogni forma di pubblicità a favore di qualsiasi operatore del settore all'interno degli uffici comunali e degli impianti cimiteriali.

Articolo 8 – Forme di riconoscenza nei confronti del defunto

1. L'Amministrazione comunale, nella persona del sindaco *pro tempore* o altra persona da lui delegata, quale segno di riconoscenza nei confronti del defunto, può – nel rispetto della volontà del defunto – partecipare con il gonfalone civico alla cerimonia funebre di:
 - a) sindaco ed ex sindaci;
 - b) amministratori comunali in carica, ex amministratori;
 - c) dipendenti comunali in servizio o collocati a riposo;
 - d) cittadini benemeriti.

Capo II - CIMITERI CITTADINI

Articolo 9 – Disciplina delle aree e dei manufatti cimiteriali.

1. Le aree, le relative pertinenze e servitù, e i manufatti sono beni del demanio comunale ai sensi degli articoli 822, 823, 824 del Codice Civile e non sono pertanto alienabili, acquisibili per usucapione od espropriabili, né possono formare oggetto di cessione tra privati, neanche limitatamente a qualunque diritto reale di godimento ad essi riferito.
2. È fatto divieto al concessionario e suoi aventi titolo di cedere a qualsiasi titolo, per atto *inter vivos* o *mortis causa*, la parte muraria dei manufatti cimiteriali, pena l'inopponibilità della cessione all'Amministrazione comunale e la revoca della concessione.

Articolo 10 – I cimiteri cittadini.

1. I cimiteri comunali cittadini sono il cimitero Monumentale, il cimitero di Castello, il cimitero di Acquate, il cimitero di Chiuso, il cimitero di Laorca, il cimitero di Maggianico e il cimitero di Rancio.
2. Il Comune pianifica l'assetto interno dei cimiteri e le relative aree di rispetto attraverso il Piano Regolatore Cimiteriale, al fine di rispondere alle previsioni di sepoltura nell'arco degli anni successivi all'approvazione del piano stesso. Il Piano Regolatore Cimiteriale viene aggiornato periodicamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Capo III – TUMULAZIONE – INUMAZIONE – ESUMAZIONE – ESTUMULAZIONE - CREMAZIONE

Articolo 11 – Diritto alla sepoltura e criteri di individuazione dei cimiteri cittadini

1. Nei cimiteri del Comune di Lecco sono accolti, quando non sia richiesta o disposta altra destinazione:
 - a) i defunti residenti nel territorio comunale al momento del decesso;
 - b) i defunti non residenti nel territorio comunale al momento del decesso, indipendentemente dal luogo del decesso, ma che hanno avuto la residenza continuativa nel territorio comunale per un periodo non inferiore ad anni trenta;
 - c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i soggetti titolari dello *ius sepulcri*, così come definito dal successivo articolo 26 del presente Regolamento;
 - d) i soggetti deceduti nel territorio comunale non residenti al momento del decesso nel territorio comunale.

Ai fini del presente comma non si considera che abbiano perso la residenza nel Comune le persone che siano state cancellate dall'anagrafe della popolazione residente ad esito e per effetto di ricovero in strutture sociosanitarie e/o case di cura che impongono tale adempimento ai propri assistiti.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l'individuazione del cimitero destinato ad accogliere i soggetti di cui al precedente comma, lett. a) e b) ha luogo in ragione della corrispondenza tra toponimo di residenza e cimitero, riportata nella banca dati vigente al momento del decesso realizzata sulla base dei criteri contenuti nella relazione tecnica (allegato A).
3. L'assegnazione in deroga al secondo comma è consentita, su richiesta dell'interessato:
 - nel caso di rilascio di nuova concessione ai sensi degli artt. 16, comma 1, 17, comma 1 e 19, comma 1 del presente Regolamento in ipotesi di ricongiungimento a parenti ed affini entro il secondo grado accolti in altro cimitero cittadino;
 - nel caso di rilascio di nuova concessione ai sensi degli artt. 16, comma 1, 17, comma 1 e 19, comma 1 del presente Regolamento a condizione che la maggioranza dei parenti e affini entro il secondo grado abbia la propria residenza in toponimo associato ad altro cimitero cittadino;
 - nel caso in cui il defunto abbia avuto la propria residenza per un periodo continuativo di almeno 10 anni presso altro toponimo del Comune di Lecco;
 - presso il cimitero di Castello.
4. In caso di mancanza di posti nel cimitero cittadino individuato sulla base dei precedenti commi, la sepoltura verrà disposta nel cimitero di Castello.
5. I nati morti e i prodotti del concepimento, derivanti da interventi avvenuti in struttura pubblica del territorio comunale, per i quali sia stata richiesta sepoltura da parte dei familiari, possono essere tumulati nei cimiteri cittadini sulla base dei criteri sopra specificati.

6. Le parti anatomiche e i prodotti del concepimento, derivanti da interventi avvenuti in struttura pubblica del territorio comunale, per i quali non sia stata richiesta sepoltura da parte dei familiari sono conferiti in una fossa comune nel cimitero di Castello.
7. Il soggetto deceduto nel territorio comunale non residente al momento del decesso nel territorio comunale trova accoglienza nel cimitero cittadino di Castello con sepoltura ad inumazione, salvo quanto previsto dal primo comma, lett. c) del presente articolo.
8. Nel rispetto del Piano Regolatore Cimiteriale, previa redazione di appositi protocolli operativi, sono previste aree destinate al seppellimento di appartenenti a particolari comunità religiose residenti in Comune di Lecco, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1. Tali aree sono dedicate a tipologie di sepoltura non compatibile con le modalità di svolgimento delle operazioni cimiteriali di cui all'art. 13, comma 3.

Articolo 12 - Elementi identificativi del sepolcro.

1. Ogni sepolcro deve essere contraddistinto da elementi identificativi, realizzati con materiali inalterabili e resistenti nel tempo, riportanti il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Non è ammessa l'iscrizione di elementi identificativi di defunti il cui cadavere o resti ossei o ceneri non sono ivi fisicamente tumulati.

Articolo 13 – Tipologie di sepoltura.

1. Le sepolture nei cimiteri, conformemente a quanto previsto nel piano regolatore cimiteriale, eseguite anche per il tramite del soggetto gestore, possono essere ad inumazione, conferimento e tumulazione. Sono ad inumazione le sepolture nella terra. Sono a tumulazione le sepolture nei seguenti manufatti: cappelle di famiglia, tombe ipogee, colombari stagni, colombari aerati, cellette ossario e cinerarie.
2. Nei cimiteri cittadini, secondo le previsioni del piano regolatore cimiteriale sono previste le seguenti tipologie di sepolture:
 - inumazione in campo Comune, per un periodo di dieci anni;
 - inumazione in campo indecomposti, ove esistente per un periodo non inferiore a cinque anni;
 - conferimento perpetuo in fossa Comune delle parti anatomiche e dei prodotti del concepimento;
 - inumazione di defunti di età inferiore ai dieci anni in campo Comune bambini, per un periodo di dieci anni;
 - inumazione in campo dedicato a particolari comunità religiose per un periodo di dieci anni;
 - tumulazione in cappelle di famiglia per un periodo di novantanove anni;
 - tumulazione in tombe ipogee per un periodo di quaranta anni;
 - tumulazione in colombaro stagno per un periodo di quaranta anni;
 - tumulazione in colombaro aerato per un periodo di venti anni;
 - tumulazione in cellette ossario e cinerarie per un periodo di cinquant'anni;
 - conferimento perpetuo in ossario o cinerario Comune;
 - dispersione delle ceneri nel giardino delle Rimembranze appositamente realizzato in base a quanto previsto dal Piano Regolatore Cimiteriale.
3. Fatto salvo quanto disposto dal presente Regolamento, si rinvia al Piano Regolatore Cimiteriale del Comune per quanto riguarda la puntuale descrizione delle operazioni cimiteriali e con riferimento ai defunti da collocarsi in reparti speciali o separati ai protocolli operativi di cui all'art. 11, comma 8.
4. La realizzazione dei manufatti viene eseguita a cura del Comune, secondo i requisiti tecnici definiti con apposita direttiva e/o provvedimento del dirigente competente, conformemente a quanto previsto dal piano cimiteriale, dalle specifiche disposizioni tecniche vigenti nonché dalla disciplina, per quanto compatibile, in materia di edilizia civile. È fatta salva la possibilità di procedere ad una riconversione dei loculi in cellette ossari e

cinerari alle condizioni previste dal Piano Regolatore Cimiteriale, previa acquisizione dei pareri necessari.

5. La costruzione, ristrutturazione e posa dei monumenti e/o lapidi soprastanti i manufatti viene eseguita a cura del concessionario, secondo i requisiti tecnici definiti con apposita direttiva e/o provvedimento del dirigente competente, conformemente a quanto previsto dal piano cimiteriale, dalle specifiche disposizioni tecniche vigenti nonché dalla disciplina, per quanto compatibile, in materia di edilizia civile.
6. È fatta salva la facoltà del Comune, nel rispetto delle previsioni del piano regolatore cimiteriale e della direttiva di cui al comma precedente, di eseguire a propria cura la costruzione delle cappelle.

Articolo 14 – Inumazione.

1. La sepoltura per inumazione non presuppone il rilascio di apposita concessione cimiteriale e può essere disposta in favore di chiunque ne sia interessato, previo pagamento della relativa tariffa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 del presente Regolamento.
2. La sepoltura per inumazione avviene nei campi di inumazione comune o nei campi dedicati a particolari comunità religiose. Tale sepoltura ha durata di 10 anni dal giorno del seppellimento. Non è ammesso il rinnovo, fatto salvo quanto previsto all'art. 21, comma 7.
3. L'assegnazione del campo comune avviene sulla base dei criteri per le assegnazioni approvati con deliberazione di Giunta Comunale, a seguito di apposita istruttoria e su proposta del dirigente competente, nel rispetto, laddove possibile, del credo religioso del defunto. Non è ammessa la facoltà di scelta del posto.
4. È ammessa esclusivamente la tumulazione di cadavere. Non è ammessa l'inumazione di ulteriori resti mortali, resti ossei e/o ceneri o delle ceneri dell'animale d'affezione.

Articolo 15 – Tumulazione in cappella di famiglia

1. La tumulazione in cappella di famiglia avviene a seguito di rilascio di apposita concessione in favore di chiunque ne sia interessato, previo pagamento della relativa tariffa.
2. Il rilascio della concessione di cui al presente articolo non presuppone la presenza di feretro o di urna da tumularvi.
3. È ammessa la scelta della cappella.
4. La concessione è a tempo determinato per la durata di anni novantanove, con decorrenza dalla data di stipulazione del relativo contratto. Non è ammesso il rinnovo.
5. È da subito ammessa la tumulazione di cadaveri, resti mortali, resti ossei e/o ceneri e, eventualmente, in teca separata, delle ceneri dell'animale d'affezione. Il diritto di tumulare è ammesso fino a completamento della capienza della cappella e di correlato spazio sulla lapide per l'iscrizione degli elementi di cui all'art. 12. Gli eventuali nuovi ingressi sono consentiti su richiesta dei soggetti individuati dall'articolo 24 del presente Regolamento e su disposizione del Comune.
6. È possibile raccogliere i resti ossei e/o ceneri in una o più cellette della cappella stessa laddove necessario per acquisire nuovo spazio.
7. Le sepolture in cappelle di famiglia devono recare visibile l'indicazione del cognome del concessionario e/o di altro cognome a sua scelta, purché il cognome indicato sia quello di una persona avente diritto alla sepoltura nella tomba anzidetta.

Articolo 16 – Tumulazione in tomba ipogea

1. La tumulazione in tomba ipogea avviene a seguito di rilascio di apposita concessione, previo pagamento della relativa tariffa.

2. Il rilascio della concessione di cui al presente articolo presuppone la presenza di feretro da tumularvi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 6 R.R. n. 4/2022 nel caso previsto dall'ultimo comma del presente articolo.
3. L'assegnazione della tomba al concessionario avviene sulla base dei criteri per le assegnazioni approvati con deliberazione di Giunta Comunale, a seguito di apposita istruttoria e su proposta del dirigente competente. Non è ammessa la facoltà di scelta del posto se non nei limiti dei criteri di cui sopra.
4. La concessione è a tempo determinato per la durata di anni quaranta, con decorrenza dalla data di tumulazione. Non è ammesso il rinnovo.
5. È da subito ammessa la tumulazione di cadavere. È consentita la tumulazione di ulteriori resti ossei e/o ceneri e, eventualmente, in teca separata, delle ceneri dell'animale d'affezione. Il diritto di tumulare è ammesso fino a completamento della capienza della tomba e di correlato spazio sulla lapide per l'iscrizione degli elementi di cui all'art. 12. Gli eventuali nuovi ingressi sono consentiti su richiesta dei soggetti individuati dall'articolo 24 del presente Regolamento e su disposizione del Comune.
6. È inoltre ammesso l'ingresso di un ulteriore cadavere laddove la concessione originaria preveda altresì la sovrapposizione di salma, previo pagamento della relativa tariffa. Ogni posto salma deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

Articolo 17 – Tumulazione in colombari stagni

1. La tumulazione in colombari stagni avviene a seguito di rilascio di apposita concessione, previo pagamento della relativa tariffa.
2. Il rilascio della concessione di cui al presente articolo presuppone la presenza di feretro o di urna da tumularvi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 6 R.R. n. 4/2022 nell'ipotesi di concessione di colombaro doppio.
3. L'assegnazione dei colombari al concessionario avviene sulla base dei criteri per le assegnazioni approvati con deliberazione di Giunta Comunale, a seguito di apposita istruttoria e su proposta del dirigente competente. Non è ammessa la facoltà di scelta del posto se non nei limiti dei criteri di cui sopra.
4. La concessione per la tumulazione in colombari stagni è a tempo determinato per la durata di anni quaranta, con decorrenza dalla data di tumulazione. Non è ammesso il rinnovo.
5. È da subito ammessa la tumulazione in colombari stagni di cadavere, resti ossei e/o ceneri. È consentita inoltre la tumulazione di ulteriori resti ossei e/o ceneri, così come l'ingresso di un cadavere, se non già presente e, eventualmente, in teca separata, delle ceneri dell'animale d'affezione. Il diritto di tumulare è ammesso fino a completamento della capienza della tomba e di correlato spazio sulla lapide per l'iscrizione degli elementi di cui all'art. 12. Gli eventuali nuovi ingressi sono consentiti su richiesta dei soggetti individuati dall'articolo 24 del presente Regolamento e su disposizione del Comune.

Articolo 18 – Tumulazione in colombari aerati

1. La tumulazione in colombari aerati avviene a seguito di rilascio di apposita concessione, previo pagamento della relativa tariffa.
2. Il rilascio della concessione di cui al presente articolo presuppone la presenza di feretro da tumularvi.
3. L'assegnazione dei colombari al concessionario avviene sulla base dei criteri per le assegnazioni approvati con deliberazione di Giunta Comunale, a seguito di apposita istruttoria e su proposta del dirigente competente. Non è ammessa la facoltà di scelta del posto, se non nei limiti dei criteri di cui sopra.
4. La concessione per la tumulazione in colombari aerati è a tempo determinato per la durata di anni venti, con decorrenza dalla data di tumulazione. Non è ammesso il rinnovo.
5. È ammessa la tumulazione di un solo cadavere.

Articolo 19 – Tumulazione in cellette ossario e cellette cinerarie

1. La tumultazione in cellette ossario e cellette cinerarie avviene a seguito di rilascio di apposita concessione, previo pagamento della relativa tariffa.
2. Il rilascio della concessione di cui al presente articolo presuppone la presenza di urna da tumularvi o l'avvenuta esumazione, estumulazione o rinvenimento di resti ossei.
3. L'assegnazione delle cellette al concessionario avviene sulla base dei criteri per le assegnazioni approvati con deliberazione di Giunta Comunale, a seguito di apposita istruttoria e su proposta del dirigente competente. Non è ammessa la facoltà di scelta del posto, se non nei limiti dei criteri di cui sopra.
4. La concessione per la tumultazione in cellette ossario e cellette cinerarie è a tempo determinato per la durata di anni cinquanta, con decorrenza dalla data di tumultazione. Non è ammesso il rinnovo.
5. È da subito ammessa la tumultazione di resti ossei e/o ceneri. È consentita inoltre la tumultazione di ulteriori resti ossei e/o ceneri, e, eventualmente, in teca separata, delle ceneri dell'animale d'affezione. Il diritto di tumulare è ammesso fino a completamento della capienza della celletta e di correlato spazio sulla lapide per l'iscrizione degli elementi di cui all'art. 12. Gli eventuali nuovi ingressi sono consentiti su richiesta dei soggetti individuati dall'articolo 24 del presente Regolamento e su disposizione del Comune.

Articolo 20 – Tumulazione provvisoria

1. A richiesta dei soggetti di cui all'art. 24, il cadavere può essere depositato in apposito loculo provvisorio previo pagamento della tariffa giornaliera, laddove dovuta.
2. L'autorizzazione alla tumultazione provvisoria nelle ipotesi di cui al comma precedente è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe ipogee o cappelle di famiglia;
 - b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, nell'attesa che si liberi una sepoltura con le caratteristiche conformi a quelle oggetto di richiesta (es. tomba ipogea, sepoltura doppia), anche nell'attesa dell'asta pubblica di cui all'art. 33.
3. Il cadavere è provvisoriamente depositato d'ufficio in apposito loculo nelle ipotesi di cui agli artt. 24 e 25 con conseguente applicazione della tariffa giornaliera.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lett. a), la durata della tumultazione provvisoria coincide con l'ultimazione dei lavori; nelle ipotesi di cui al comma 2, lett. b), la durata della tumultazione provvisoria è pari al tempo di attesa necessario affinché si renda disponibile una sepoltura conforme alle richieste (tomba ipogea, sepoltura doppia etc. ...).
5. Scaduto il termine di cui al comma precedente senza che gli interessati abbiano provveduto alla tumultazione definitiva, il Comune, previa diffida, provvede ad applicare una tariffa giornaliera maggiorata.
6. Nelle ipotesi di cui al comma 3, la durata della tumultazione provvisoria è pari al tempo necessario per la definizione della controversia ma si provvede da subito ad applicare la tariffa giornaliera maggiorata.
7. È consentita, con modalità analoghe, la tumultazione provvisoria in cellette ossario e cinerarie.

Articolo 21 - Esumazioni ed estumulazioni.

1. Le esumazioni e le estumulazioni possono essere ordinarie o straordinarie.
2. Le esumazioni ordinarie sono effettuate non prima che sia decorso il termine di inumazione di cui all'art. 14, comma 2 del presente Regolamento, secondo la programmazione stabilita dagli uffici comunali.

3. Le estumulazioni ordinarie sono effettuate alla scadenza della concessione, salvo eventuali difficoltà tecniche, secondo la programmazione stabilita dagli uffici comunali.
4. Nei casi di cui al secondo e terzo comma, il Comune provvederà d'ufficio alla esumazione / estumulazione dei defunti tumulati ed a conferire i resti ossei e/o le ceneri rinvenuti, rispettivamente nell'ossario o cinerario comuni o a inumare i resti mortali rinvenuti, nel campo ad essi destinato, o, in presenza dei presupposti di legge, a cremarli. Le ceneri dell'animale d'affezione non potranno essere conferite nei medesimi nel rispetto del divieto di promiscuità. Laddove richieste, potranno essere riconsegnate.
5. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie hanno luogo a seguito di pubblicazione di apposito avviso per un periodo non inferiore a 60 giorni all'albo pretorio con valore a tutti gli effetti di notifica agli interessati. Decorso tale termine sono eseguite le operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione.
6. I resti ossei e/o ceneri esumati e/o estumulati potranno essere custoditi presso una camera mortuaria di un cimitero cittadino per un periodo pari a due mesi al fine di consentire ai familiari o altro avente titolo di manifestare il proprio interesse al trasferimento in altra sepoltura. Decorso tale termine, in mancanza di alcuna manifestazione di interesse, i resti ossei e/ ceneri sono conferiti nell'ossario comune.
7. I resti mortali sono immediatamente inumati nel campo indecomposti per un periodo non inferiore a cinque anni, fatta salva la possibilità dei familiari di richiederne la cremazione o, nel caso di sepoltura in campo dedicato a particolari comunità religiose, di richiederne nuovamente l'inumazione nel rispetto del credo religioso, previo pagamento della relativa tariffa.
8. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione dei resti ossei e/o ceneri o dei resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto dall'art. 21 comma 4 del presente Regolamento.
9. Le attività di esumazione e di estumulazione straordinarie, che non rientrino tra quelle descritte ai precedenti capoversi del presente articolo, ad eccezione di quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria, saranno effettuate, su richiesta dei soggetti indicati all'articolo 24 del presente Regolamento, nei seguenti casi:
 - per successiva tumulazione in altro manufatto, nelle ipotesi previste dall'art. 22 del presente Regolamento;
 - per trasporto in altra sepoltura fuori comune;
 - per cremazione / affidamento / dispersione delle ceneri.
10. Gli spazi tumulativi che siano stati liberati a seguito di operazioni cimiteriali di estumulazione potranno essere nuovamente occupati, previo pagamento della tariffa vigente nelle ipotesi in cui prevista.
11. Gli oggetti eventualmente trovati nei feretri saranno resi ai familiari, se richiesti all'atto dell'esumazione o dell'estumulazione. In caso contrario sarà dato avvio alle procedure di competenza per gli oggetti smarriti.
12. Alla scadenza della concessione, fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro e tutto quanto è ivi posto diviene di proprietà dell'Amministrazione, senza diritto di indennizzo alcuno per familiari o aventi titolo. Fermo restando la verifica della sussistenza di eventuali vincoli presenti ai sensi del d.lgs. 42/2004 s.m.i, il monumento verrà rimosso e/o distrutto da parte del Comune, con oneri a carico del privato.
13. Eccezionalmente, su indicazione del Sindaco, è ammesso il mantenimento del monumento, anche a seguito di avvenuta estumulazione, senza una nuova assegnazione a nuovo concessionario, qualora lo stesso rivesta un interesse storico, sociale o culturale debitamente comprovato.

Articolo 22 – Cremazione.

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata in base alle normative vigenti, a cui si rinvia anche per ciò che concerne la disciplina delle modalità per l'espressione della volontà da parte del defunto.
2. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalle norme vigenti in materia. L'affidamento delle ceneri è personale: ne consegue che l'affidatario è responsabile della loro idonea conservazione.
3. La dispersione può avvenire anche presso il giardino delle Rimembranze.

Articolo 23 – Traslazione.

1. La traslazione di cadavere, resti ossei e/o ceneri può essere disposta dal Sindaco, o su delega di quest'ultimo, dal dirigente competente, sia all'interno del medesimo cimitero, sia verso altro cimitero cittadino sia verso cimitero fuori comune.
2. Il cambio di sepoltura all'interno del medesimo cimitero o verso altro cimitero cittadino è ammesso laddove finalizzato al ricongiungimento di cadavere, resti ossei e/o ceneri a cadavere, resti ossei e/o ceneri di parenti ed affini entro il secondo grado già sepolti in un cimitero cittadino.
3. Il cambio di sepoltura è inoltre ammesso in caso di aggiudicazione dell'asta di cui all'art. 33.

Articolo 24 – Soggetti legittimati a richiedere i servizi cimiteriali.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di cremazione, il soggetto legittimato a presentare istanza per i servizi di cui al presente Capo viene individuato nell'ordine di cui all'art. 6 del presente regolamento e sostiene i relativi costi. In presenza di più soggetti con pari grado di parentela, il richiedente s'intende agisca in nome, per conto e con il preventivo consenso della maggioranza o dell'unanimità degli altri soggetti legittimati ai sensi di legge. Resto inteso che laddove il richiedente non sia il concessionario o il referente individuato dall'art. 27, comma 3 del presente Regolamento, lo stesso è tenuto a dichiarare di agire con il preventivo consenso di questi.
2. In caso di contestazione, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che le parti non abbiano raggiunto un accordo o sia pronunciata sentenza passata in giudicato, ponendo in capo alle parti le spese derivanti dalla pendenza della controversia.

Capo IV – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 25 – Soggetti legittimati a richiedere il rilascio delle concessioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 1 del presente Regolamento, il soggetto legittimato a presentare istanza per il rilascio della concessione, viene individuato nell'ordine di cui all'art. 6 del presente regolamento e sostiene i relativi costi. In presenza di più soggetti con pari grado di parentela, il richiedente s'intende agisca in nome, per conto e con il preventivo consenso della maggioranza o dell'unanimità degli altri soggetti legittimati ai sensi di legge.
2. In caso di contestazione, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che le parti non abbiano raggiunto un accordo o sia pronunciata sentenza passata in giudicato, ponendo in capo alle parti le spese derivanti dalla pendenza della controversia.

Articolo 26 – Diritto alla sepoltura (*ius sepulcri*) e altri diritti inerenti al sepolcro

1. Ai fini del presente Regolamento per diritto alla sepoltura (*ius sepulcri*) si intende il diritto di essere seppellito in una sepoltura nei cimiteri cittadini.
2. Il diritto alla sepoltura (*ius sepulcri*) nei manufatti di cui agli artt. 16, 17 e 19 è riservato al concessionario e alla famiglia di quest'ultimo, inclusi eventuali benemeriti

appositamente individuati nell'atto di concessione ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario. Fatta salva una specifica disposizione del concessionario, ai fini dell'individuazione della titolarità dello *ius sepulcri*, per famiglia si intende il nucleo composto da concessionario, coniuge/unito civilmente/convivente, parenti e affini sino al secondo grado. Con riferimento ai soli manufatti di cui all'art. 15, ai fini della individuazione della titolarità dello *ius sepulcri*, per famiglia si intende il nucleo composto da concessionario, coniuge/unito civilmente/convivente, parenti e affini sino al quarto grado.

3. Il diritto alla sepoltura (*ius sepulcri*) nei manufatti di cui all'art. 18 è riservato al defunto individuato nella concessione.
4. Per i conviventi legati da vincoli affettivi, il diritto alla tumulazione è dichiarato dal concessionario all'atto della concessione o successivamente in qualsiasi momento tramite comunicazione trasmessa al Comune. In assenza di dichiarazione del concessionario premorto, lo stato di coabitazione e di legame affettivo che dà diritto alla tumulazione può essere dichiarato nelle forme di legge dal coabitante legato al concessionario da vincoli affettivi: in questo caso, i congiunti aventi diritto alla tumulazione sono chiamati dal coabitante medesimo a dichiarare la propria adesione al diritto di uso del sepolcro da parte del coabitante.
5. Il diritto di individuare i titolari del diritto alla sepoltura nei manufatti di cui agli articoli precedenti è riservato al concessionario e non è da questi delegabile.

Articolo 27 – Elementi costitutivi delle concessioni

1. La concessione, regolata da apposito schema di contratto approvato dal dirigente competente, è stipulata da parte del Comune, anche tramite il soggetto gestore, nel rispetto dei seguenti contenuti essenziali:
 - a) tipologia e identificazione del manufatto;
 - b) generalità del concessionario;
 - c) durata della concessione;
 - d) numero di posti;
 - e) criteri di identificazione o nominativi dei titolari del diritto alla sepoltura;
 - f) obblighi giuridici ed economici;
 - g) condizioni di estinzione, decadenza e revoca.

Articolo 28 – Obblighi del concessionario e degli eredi

1. Il concessionario è tenuto a:
 - a) mantenere il manufatto e monumento in buono stato di conservazione a propria cura e spese per tutto il periodo di durata della concessione;
 - b) risarcire eventuali danni causati a terzi;
 - c) rendere disponibile il sepolcro alla scadenza della concessione provvedendo ad altra sistemazione dei resti ossei o ceneri;
 - d) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto e del monumento o lapide;
 - e) garantire la pedissequa osservanza del presente Regolamento.
2. Laddove il concessionario non provveda tempestivamente ad eseguire gli interventi di manutenzione necessari a garantire la pubblica sicurezza e incolumità, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 32, comma 1, lett. a), il Comune ingiungerà agli obbligati l'esecuzione dei lavori occorrenti e, in mancanza, provvederà d'ufficio a ripristinare le condizioni di sicurezza con addebito successivo delle spese al titolare della concessione.
3. In caso di decesso del concessionario, gli obblighi di cui ai precedenti commi gravano in capo agli eredi per legge o per testamento che comunque non subentrano nel diritto di integrare o modificare i titolari del diritto di sepoltura.
4. Tra gli eredi dovrà essere individuato un referente il cui nominativo e recapiti dovranno essere comunicati tempestivamente agli uffici comunali competenti.

5. Il referente di cui al comma precedente, s'intende agisca in nome, per conto e con il preventivo consenso della maggioranza o dell'unanimità degli altri eredi.

Articolo 29 – Nuovi ingressi

1. I nuovi ingressi nei manufatti in concessione disposti ai sensi dell'articolo 15, comma 5, dell'articolo 1, comma 6, dell'articolo 17, comma 5 e dell'articolo 19, comma 5 del presente Regolamento sono consentiti laddove sussista il necessario spazio e nel rispetto del decoro del sepolcro e della sicurezza anche sotto il profilo igienico – sanitario.

Articolo 30 – Concessioni ultra novantanovennali e perpetue

1. Le concessioni a tempo determinato pari o superiore a novantanove anni mantengono la loro durata originaria, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo e le disposizioni del presente Regolamento in materia di estinzione, revoca e decadenza, in quanto compatibili.
2. La revoca della concessione cimiteriale di cui al comma precedente è limitata alla duplice condizione che siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultimo cadavere e che si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno non rimediabile tempestivamente in altro modo.
3. Le concessioni a tempo indeterminato di manufatti mantengono la loro perpetuità, fatta salva l'applicazione in via analogica del comma precedente e le disposizioni del presente Regolamento in materia di estinzione, revoca e decadenza, in quanto compatibili.

Articolo 31 - Estinzione delle concessioni.

1. Le concessioni cimiteriali si estinguono:
 - a) alla loro naturale scadenza;
 - b) a seguito della soppressione del cimitero;
 - c) decorsi cinque anni dalla morte dell'ultimo componente della famiglia, così come individuata dall'art. 26, comma 2, fatto salvo il rispetto del periodo minimo di sepoltura previsto dalla normativa *pro tempore* vigente;
 - d) rinuncia del concessionario e degli aventi diritto allo *ius sepulcri*.

Articolo 32 - Decadenza o revoca delle concessioni.

1. Le concessioni cimiteriali si estinguono:
 - a) a seguito di decadenza, in caso di violazione protratta nel tempo dell'obbligo di mantenimento dei manufatti in buono stato di conservazione o di abbandono dei manufatti;
 - b) a seguito di decadenza, in conseguenza della traslazione di tutti i defunti collocati nella sepoltura determinando lo svuotamento completo della tomba;
 - c) a seguito di decadenza, in conseguenza della estumulazione di tutti i defunti collocati nella sepoltura determinando lo svuotamento completo della tomba;
 - d) a seguito di decadenza, in conseguenza della mancata ricollocazione della lastra di chiusura o del monumento / lapide successivamente alla sua asportazione temporanea;
 - e) a seguito di decadenza, in conseguenza della mancata incisione dell'epigrafe e/o posa del monumento / lapide nei termini temporali previsti ovvero la sua difformità rispetto alla richiesta presentata;
 - f) a seguito di decadenza, in conseguenza della mancata comunicazione del nominativo del referente entro sei mesi dal decesso del concessionario;
 - g) a seguito di revoca, per motivi di interesse pubblico o nelle altre ipotesi previste dalla legge.
2. La decadenza nelle ipotesi di cui al comma precedente lett. a) è disposta con apposito atto a seguito di due successive contestazioni nell'arco di 2 anni senza positivo riscontro e attuazione dei necessari interventi.
3. La decadenza nella ipotesi di cui al primo comma lett. b) e c) è disposta con apposito atto a seguito della traslazione o estumulazione dell'ultimo defunto.

4. La decadenza nelle ipotesi di cui al primo comma, lett. d) ed e) è disposta con apposito atto, previa diffida ad adempiere entro congruo termine.
5. Il provvedimento di decadenza della concessione dovrà essere adottato nel termine massimo di 180 giorni dall'avvio del relativo procedimento. Per la notificazione degli atti inerenti tale procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c.; nel caso di persona con residenza, dimora e domicilio sconosciuti, la notificazione avviene mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale e negli appositi spazi informativi dei cimiteri.
6. A seguito della pronunciata decadenza o revoca, il Comune dispone d'ufficio l'estumulazione secondo le modalità previste dall'art. 21 del presente Regolamento.

Articolo 33 – Rientro in possesso di aree e manufatti e modalità di riassegnazione.

1. I monumenti funebri rientrati nella disponibilità dell'Amministrazione al venir meno della concessione nelle ipotesi di cui all'art. 31, lett. c) e art. 32, lett. a), sui quali sia presente il vincolo di cui all'art. 21, comma 12, sono riassegnati:
 - a) senza vincolo di osservanza dei vigenti tariffari, secondo procedure ad evidenza pubblica, mediante asta a rialzo sulle tariffe vigenti;
 - b) senza vincolo di osservanza dei vigenti tariffari, secondo procedure ad evidenza pubblica, mediante asta a ribasso sulle tariffe vigenti, laddove l'asta di cui alla lett. a) sia andata deserta.
2. Qualora il Comune abbia sostenuto oneri per la ristrutturazione del monumento, gli stessi dovranno essere rimborsati dall'aggiudicatario al Comune.
3. Le modalità di visibilità delle epigrafi relative alle sepolture effettuate dai nuovi concessionari sono concordate con la soprintendenza.

Articolo 34 - Immemoriale.

2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione "iuris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
3. A seguito di approfondita istruttoria, il dirigente può riconoscere con apposito provvedimento tale diritto.
4. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il dirigente rilascia nuova concessione nei limiti di durata previsti dall'art. 13 del presente Regolamento, senza oneri a carico del concessionario.

TITOLO III – DISCIPLINA DELL'ACCESSO E DELLE ATTIVITA' NEI CIMITERI

Articolo 35 - Orari di apertura dei cimiteri.

1. Gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri sono stabiliti con apposito atto dirigenziale.
2. Gli orari di apertura e chiusura sono esposti al pubblico all'ingresso di ciascun cimitero, nonché resi noti con gli strumenti di comunicazione più idonei a darne massima diffusione.
3. All'ingresso dei cimiteri è esposto al pubblico l'estratto del Regolamento recante le norme comportamentali da tenere all'interno dei cimiteri di cui al presente titolo.
4. L'amministrazione comunale potrà, con apposito avviso, interdire al pubblico l'accesso al cimitero o a sue parti, per cause di forza maggiore, per la salvaguardia della pubblica incolumità o per altre ragioni di pubblico interesse.

Articolo 36 - Circolazione pedonale e veicolare.

1. L'ingresso nei cimiteri è consentito a piedi.
2. E' vietata la circolazione di ogni altro veicolo privato, ad eccezione:

- di quelli utilizzati dalle imprese di pompe funebri o da imprese che svolgono attività all'interno dei cimiteri;
 - di quelli utilizzati da disabili muniti di contrassegno, ove le caratteristiche del cimitero lo consentano.
3. Per quanto compatibile, nei confronti dei conducenti dei veicoli autorizzati a circolare all'interno dei cimiteri trova applicazione il Codice della Strada e le relative norme regolamentari. Tutti i veicoli ivi ammessi devono marciare ad una velocità massima di 10 km/h. La sosta dei veicoli è consentita nelle sole aree individuate con apposita segnaletica.
 4. L'amministrazione comunale potrà, con apposito avviso, limitare o interdire la circolazione di veicoli privati nei cimiteri cittadini, per cause di forza maggiore, per la salvaguardia della pubblica incolumità o per altre ragioni di pubblico interesse.

Articolo 37 - Regole comportamentali da osservarsi nei cimiteri.

1. Nei cimiteri cittadini è vietato, pena l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al successivo articolo 41:
 - gettare fiori o rifiuti di ogni genere fuori dagli appositi contenitori;
 - calpestare le tombe e danneggiare i monumenti o gli spazi comuni;
 - sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi passaggi;
 - fotografare o copiare opere funerarie senza preventiva autorizzazione;
 - filmare cortei, funerali, operazioni cimiteriali senza autorizzazione;
 - l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione o che si presentino in modo indecoroso;
 - esercitare qualsivoglia forma di commercio, procacciamento d'affari e attività a scopo di lucro;
 - asportare fiori e piante dal cimitero;
 - fare schiamazzi o tenere comportamenti idonei ad infastidire i visitatori;
 - esercitare l'accattonaggio.
2. È vietata qualsiasi forma di illuminazione votiva a fiamma libera, ad olio e/o a cera su tutte le tipologie di sepolcro.
3. È vietata la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale divulgativo o pubblicitario nei cimiteri cittadini e nelle sepolture.
4. Eventi, manifestazioni, cerimonie devono essere preventivamente autorizzati.
5. Qualunque ripresa da parte di troupe televisive deve essere preventivamente autorizzata.
6. È consentito l'ingresso di minori di anni 10 solo se accompagnati.
7. È consentito l'ingresso a piccoli animali d'affezione. Il proprietario deve adottare tutte le opportune cautele per non arrecare disturbo agli altri visitatori e mantenere il decoro del luogo.
8. L'amministrazione comunale potrà, con apposito provvedimento dirigenziale, autorizzare specifiche attività all'interno dei cimiteri, nel rispetto delle caratteristiche del luogo, per esigenze di carattere religioso, storico, culturale e sociale.

Articolo 38 – Fiori - Piante – Ornamenti.

1. Le attività ornamentali dei sepolcri, a mezzo di fiori e piante, dovranno essere contenute entro l'area di pertinenza di ciascuna tomba.
2. Fatta salva l'applicazione della sanzione di cui al precedente articolo, potrà essere disposta d'ufficio, senza alcuna preventiva comunicazione, la rimozione e lo smaltimento di fiori e/o piante eccedenti l'area di pertinenza della rispettiva sepoltura, così come di

altri oggetti incustoditi, con addebito di spese al titolare della concessione o al referente, laddove individuato.

3. Negli ossari, cinerari e nei reparti di colombari è consentito adornare il loculo con fiori recisi.
4. Le composizioni floreali o le piante appassite dovranno essere tempestivamente rimosse a cura di chi le ha deposte. In mancanza ne potrà essere disposta d'ufficio, senza alcuna preventiva comunicazione, la rimozione e lo smaltimento.
5. E' consentito collocare sulle sepolture a terra piccoli oggetti di carattere ornamentale, purché non rechino disagio, offesa o intralcio alle sepolture limitrofe o alla collettività e siano consoni al carattere del luogo. Qualora tali oggetti non rispettino i criteri di cui sopra, potrà essere disposta d'ufficio, senza alcuna preventiva comunicazione, la rimozione e lo smaltimento.

Articolo 39 – Autorizzazione ad operare nei cimiteri.

1. Nei cimiteri cittadini possono operare imprese incaricate dal Comune e imprese individuate dal concessionario.
2. Le ditte che intendono svolgere nei cimiteri cittadini, per conto di concessionari, lavori connessi alla propria attività d'impresa, devono essere autorizzate dai competenti uffici comunali ad entrare e operare nelle aree cimiteriali.
3. I lavori possono essere svolti solo nei giorni feriali. L'Amministrazione comunale può vietare l'accesso nei giorni di particolare afflusso di pubblico e comunque nei giorni ricompresi tra il 23 ottobre ed il 4 novembre.

Articolo 40 – Lavori nei cimiteri.

1. Nei cimiteri cittadini sono consentiti lavori per la costruzione di nuovi manufatti e monumenti, la posa di monumenti e lapidi, la manutenzione, ristrutturazione, rimozione ed eventuale distruzione di quanto esistente.
2. Nel caso in cui l'intervento sia disposto dal concessionario o dal referente, laddove individuato, per la costruzione e posa di monumenti e lapidi, così come per la rispettiva manutenzione, questi è tenuto a presentare agli uffici competenti apposita istanza e/o comunicazione.
3. Nei cimiteri è vietata la lavorazione dei materiali che devono esservi introdotti pronti per essere posati. Per particolari e giustificati motivi, l'Amministrazione comunale, con apposito provvedimento dirigenziale, può autorizzare l'esecuzione *in loco* di piccole lavorazioni.
4. La permanenza all'interno del cimitero è consentita per il tempo necessario al completamento degli interventi. Le imprese che accedono al cimitero devono avere ed esibire, a richiesta, apposita autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali.
5. L'amministrazione comunale potrà, con apposito provvedimento dirigenziale, individuare i giorni e le ore in cui è consentito svolgere lavori nei cimiteri. E' comunque vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro nei giorni festivi e nei giorni dal 23 ottobre al 4 novembre.
6. E' fatto assoluto divieto di occupare aree cimiteriali senza preventiva autorizzazione.
7. La terra e i materiali di risulta e tutto quanto necessario per l'esecuzione dei lavori dovranno essere confinati nelle aree di cantiere, preventivamente consegnate dall'Amministrazione comunale. La recinzione dell'area consegnata all'impresa deve essere adeguatamente segnalata e impedire l'accesso non intenzionale dei visitatori, garantendone, al contempo, l'incolumità. Eventuali oggetti o materiali rinvenuti fuori dall'area consegnata potranno essere rimossi dal Comune senza preventivo avviso. I costi di rimozione saranno addebitati all'impresa o al concessionario.

8. E' fatto altresì obbligo alle ditte di provvedere al ripristino e pulizia degli spazi occupati, all'atto della loro riconsegna al Comune e allo smaltimento delle terre provenienti dagli scavi, di eventuali macerie e quant'altro nelle pubbliche discariche. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere riscontro dell'avvenuto smaltimento dei residui di qualunque lavorazione.
9. Tutti i lavori devono essere eseguiti con rigorosa e scrupolosa osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori. L'Amministrazione comunale è estranea al rapporto intercorrente tra il committente e l'impresa incaricata per la costruzione e posa di monumenti e lapidi, così come per la rispettiva manutenzione o ristrutturazione, ed è, pertanto, sollevata e indenne da qualunque responsabilità connessa.
10. L'introduzione o l'asportazione di manufatti e/o lapidi deve essere autorizzata dall'Amministrazione comunale; su richiesta del personale incaricato, le ditte dovranno consentire i controlli delle cose trasportate negli automezzi, pena l'immediata revoca dell'autorizzazione ad accedere nei cimiteri.

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 41 - Sanzioni amministrative.

1. Per l'inosservanza degli obblighi previsti nel presente Regolamento le sanzioni sono determinate ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
2. Per le violazioni agli obblighi inerenti la circolazione veicolare all'interno dei cimiteri si applicano le sanzioni di cui al codice della strada e alle leggi correlate.
3. La contestazione delle violazioni del presente regolamento può avvenire ad opera del personale appositamente incaricato o da parte della Polizia Locale.
4. L'irrogazione delle sanzioni amministrative per violazioni del presente regolamento è disposta nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.
6. L'irrogazione delle sanzioni amministrative per l'accertata violazione di norme del presente Regolamento non esonera l'interessato dall'obbligo del risarcimento del danno, dall'obbligo di ripristino dei luoghi e dall'obbligo di rimborso di costi eventualmente addebitati.

Articolo 42 - Norme transitorie e finali.

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione del medesimo.
2. Il presente Regolamento abroga dalla data di cui al primo comma il Regolamento di polizia mortuaria approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 22 febbraio 2001 e, da ultimo, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 21 dicembre 2020.
3. A decorrere dalla data di cui al primo comma, le disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 22 febbraio 2001 e, da ultimo, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 21 dicembre 2020 continuano ad applicarsi esclusivamente alle concessioni cimiteriali non ancora scadute alla data di cui al primo comma, a meno che nelle medesime sia prevista apposita clausola di soggezione alla disposizione regolamentari sopravvenute.
4. Le disposizioni del presente Regolamento prevalgono su tutte le disposizioni normative contenute in ulteriori regolamenti comunali con esso contrastanti.
5. Fino all'approvazione delle direttive e/o dei provvedimenti attuative previste dall'art. 13, commi 4 e 5 del presente Regolamento, permangono in vigore, ove non contrastanti con esso, le precedenti disposizioni regolamentari.

6. Forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento la Relazione tecnica di cui all'art. 11, comma 2 (allegato A) e lo stradario comunale (allegato B), così come estratto dalla banca dati. Gli aggiornamenti della banca dati dovuti a mutamenti nella numerazione civica, introduzione di nuove vie e/o di nuovi numeri civici e, comunque, tutte quelle lievi variazioni funzionali che non alterano i criteri definiti nella Relazione tecnica, saranno disposti direttamente aggiornando la medesima.